


Comune di  
Caronno Pertusella




Provincia di  
Varese

# Piano Cimiteriale

art. 6 R.R. 9/2004

## Relazione tecnica

*elaborato*



settembre 2008

**Progettista**

*dott. arch. Claudio Scillieri*

**Collaboratore**

*dott. arch. Stefano Fregonese, dott. arch. Piera Cavallaro*

## Indice

<i>Premessa.....</i>	<i>3</i>
<i>Il quadro normativo di riferimento.....</i>	<i>4</i>
<i>Disposizioni tecniche normative di carattere generale per le aree cimiteriali.....</i>	<i>5</i>
<i>Disposizioni tecniche normative per le zone di rispetto cimiteriale.....</i>	<i>6</i>
<i>Definizioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Contenuto del piano cimiteriale .....</i>	<i>8</i>
<i>Le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale.....</i>	<i>10</i>
<i>Verifica dei requisiti normativi generali e relative alle zone di rispetto .....</i>	<i>12</i>
<i>Andamento medio della mortalità .....</i>	<i>14</i>
<i>Ricettività delle strutture esistenti.....</i>	<i>16</i>
<i>Necessità di creare nuove disponibilità di sepolture.....</i>	<i>20</i>
<i>Progetto di ampliamento.....</i>	<i>23</i>
<i>Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).....</i>	<i>27</i>
<i>Conclusioni.....</i>	<i>40</i>
<i>Regolamento di polizia mortuaria .....</i>	<i>41</i>



## Premessa

Come è noto, fino all'editto napoleonico di foscoliana memoria, quello di Saint Cloud del 1804, la città dei vivi e la città dei morti coabitavano instaurando tra loro un rapporto di reciprocità. D'altra parte la struttura del cimitero, insieme ad altri luoghi segregazionali (carceri, manicomi, ecc.), inteso come recinto chiuso, nascosto alla vista, in cui occorre entrare, decidere di entrare ma mai alla vista quotidiana, è un'invenzione moderna e per moderno qui si intende quell'epoca storica che ha inizio nel tardo XV secolo.

Dismessa quindi la pratica medioevale della sepoltura *apud ecclesiam*, al centro della città e immediatamente in vista, si vanno formando recinti fuori dall'abitato che si riempiono, ai tempi odierni, di ogni sorta di campionari di marmi, pietre, variamente composte, spesso disadornamente composte, miste ad "architetture" funerarie che spesso ripetono tipologie urbane in miniatura.

Nella cultura urbanistica, passata l'epoca ottocentesca in cui il cimitero rappresentava uno dei fulcri su cui costruire accademicamente la città (basti pensare alla vicenda del cimitero monumentale di Milano), questo scompare come elemento urbano, non viene più preso in considerazione come occasione del disegno della città in un confronto anche dialettico con la trama dei tracciati e delle varie funzioni urbane.

Ma la storia si sta riprendendo una sorta di rivincita sull'editto napoleonico prima citato. Gli abitati contemporanei, nella loro espansione a macchia d'olio stanno circondando i recinti cimiteriali, pensati lontano dalle città, ed il cimitero spesso si ritrova circondato da edifici residenziali e da altre strutture urbane. L'area cimiteriale, scelta a suo tempo lontana dalla vista, ritorna prepotentemente nel centro urbano e pone problemi non solo quantitativi (la necessità continua di espandersi si scontra con i fabbricati esistenti) ma anche qualitativa.

Anche nel territorio comunale di Caronno Pertusella si assiste a questo fenomeno. Le attuali aree cimiteriali, un tempo ai margini, si ritrovano inglobate nell'abitato stesso, soprattutto per quel che riguarda il cimitero di Pertusella.

L'occasione del piano cimiteriale, redatto ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, può essere utilizzata per rimettere a tema l'intera vicenda del cimitero come elemento urbano da ricollocare, insieme ad altri, all'interno di un dibattito complessivo sulla città e sull'architettura urbana.

## **Il quadro normativo di riferimento**

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 e 338;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA”, art. 12, 13, 14, 49 e dall’art. 54 all’art. 100;
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI”, art. 9;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, “REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A NORMA DELL’ART. 24 DELLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179”, art. 3, 12;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI”, dall’art. 1 all’art. 30 e gli allegati 1 e 2.
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 6 “MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 9 NOVEMBRE 2004, N. 6 – REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI”, dall’art. 1 all’art. 30 e gli allegati 1 e 2.
- Circolare 12 marzo 2007, n. 9, pubblicata nel B. U. Lombardia 26 marzo 2007, n. 13 “INDIRIZZI APPLICATIVI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITA’ FUNEBRE E CIMITERIALE”, dall’art. 1 all’art. 9

## **Disposizioni tecniche normative di carattere generale per le aree cimiteriali**

- Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione (R.D. 1265/34, art. 337).
- I comuni devono disporre di un obitorio (D.P.R. 285/90, art. 13)
- Ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione (D.P.R. 285/90, art. 49).
- Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero (D.P.R. 285/90, art. 60).
- Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal piano esterno di campagna (D.P.R. 285/90, art. 61).
- Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento (D.P.R. 285/90, art. 64).
- Ogni cimitero deve avere un ossario (D.P.R. 285/90, art. 67).
- In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune (R.R. 6/04, art. 10).
- In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze<sup>1</sup> (R.R. 6/04, art. 10).

---

<sup>1</sup> area in cui disperdere le ceneri

## **Disposizioni tecniche normative per le zone di rispetto cimiteriale**

### **art. 8 R.R. 6/04**

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338<sup>2</sup> del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 (del R.R. 6/04) o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

---

#### <sup>2</sup> **Art. 338**

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (....)

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

## Definizioni

Ai fini del presente piano e ai sensi dell'art. 2 del R.R. 6/04, si intende per:

- ✘ **campo per l'inumazione:** area in cui sono collocate fosse per l'inumazione dei feretri;
- ✘ **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- ✘ **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ✘ **cimitero:** luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- ✘ **colombaro:** vano di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro, una o più cassette cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- ✘ **ossario:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di una cassetta cineraria, una cassetta di resti ossei;
- ✘ **tomba familiare:** sepoltura a sistema di inumazione e/o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per la collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.
- ✘ **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;



## **Contenuto del piano cimiteriale**

### **art. 6, R.R. n. 6/04**

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
  - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
  - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
  - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
  - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
  - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
  - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi

dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

## **Le aree cimiteriali presenti nel territorio comunale**

Sono presenti due aree cimiteriali, rispettivamente di Caronno e di Pertusella.

### **A) cimitero di Caronno**

- ubicazione: via Al Cimitero
- superficie: mq 10.035
- perimetro ml. 445
- altezza minima della recinzione ml. 2,00
- acqua potabile: n. 8 fontanelle
- servizi igienici: n. 1 maschi, 1 femmine, 1 disabili
- camera mortuaria: presente, utilizzata come deposito attrezzi
- ossario comune: presente, sotto la camera mortuaria
- tombe di famiglia n. 19
- giardino delle rimembranze: non presente
- cappella religiosa: presente
- deposito: presente
- alloggio custode: non presente
- aree per spoglie di animali di affezione: non presente
- superamento barriere architettoniche: vi sono alcuni gradini per l'accesso alla zona colombari
- parcheggi auto a disposizione in aree dedicate n.44
- reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico: non presente

## **B) cimitero di Pertusella**

- ubicazione: via S. Alessandro
- superficie: mq 8.507
- perimetro ml. 379
- altezza minima della recinzione ml. 2,00
- acqua potabile: n. 4 fontanelle
- servizi igienici: n. 1 maschi, 1 femmine
- camera mortuaria: presente
- ossario comune: presente, sotto deposito
- tombe di famiglia n. 4
- giardino delle rimembranze: non presente
- cappella religiosa: presente
- deposito: presente
- alloggio custode: non presente
- aree per spoglie di animali di affezione: non presente
- superamento barriere architettoniche: vi sono alcuni gradini per l'accesso alla zona colombari, non esiste la possibilità di discesa ai colombari sotterranei nella parte realizzata non recentemente
- parcheggi auto a disposizione in aree dedicate n. 52
- reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico: non presente

## **Verifica dei requisiti normativi generali e relative alle zone di rispetto**

Dalla ricognizione dello stato di fatto delle aree e delle attrezzature cimiteriali, confrontata con i disposti normativi, si possono evidenziare le seguenti situazioni diverse per i due cimiteri.

### **A) cimitero di Caronno**

- assenza di un giardino delle rimembranze
- la camera mortuaria è presente, ma non rispetta la normativa;
- barriere architettoniche, ovvero gradini di accesso ai colombari, non superabili
- assenza di un locale custode con servizio igienico riservato e locale doccia
- assenza di reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (come indicato nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2007, art. 30)

## **B) cimitero di Pertusella**


- assenza di un giardino delle rimembranze
- barriere architettoniche, ovvero gradini di accesso ai colombari non superabili
- accesso ai loculi nell'interrato della parte non realizzata recentemente non praticabile da parte delle persone disabili
- assenza di servizio igienico per le persone disabili
- l'ossario comune, realizzato nel deposito, non è ubicato correttamente
- assenza di un locale custode con servizio igienico riservato e locale doccia
- zona di rispetto al limite della norma, con grande difficoltà di futuro utilizzo della parte di area cimiteriale ricompresa nel recente ampliamento
- assenza di reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (come indicato nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2007, art. 30)

## Andamento medio della mortalità

La situazione demografica comunale risulta, dai dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, la seguente:

anno	popolazione totale	nati	morti	saldo naturale	immigrati	emigrati	saldo migratorio	saldo complessivo
1998	11824	101	107	-6	459	347	112	106
1999	11920	111	100	11	431	346	85	96
2000	11885	98	114	-16	417	436	-19	-35
2001	11986	110	86	24	410	290	120	144
2002	12288	114	100	14	454	275	179	193
2003	12510	118	88	30	562	370	192	222
2004	12973	132	115	17	835	400	435	452
2005	12973	147	103	44	1022	471	551	595
2006	13567	149	99	50	1050	549	501	551
2007	14561	165	109	56	919	531	388	444

Popolazione degli ultimi 10 anni



Il tasso di mortalità medio negli ultimi dieci anni risulta essere di 0,008, come evidenziato dalla tabella seguente:

anno	popolazione totale	morti	tasso di mortalità	
1998	11824	107	0,009	0,9%
1999	11920	100	0,008	0,8%
2000	11885	114	0,010	1,0%
2001	11986	86	0,007	0,7%
2002	12288	100	0,008	0,8%
2003	12510	88	0,007	0,7%
2004	12973	115	0,009	0,9%
2005	12973	103	0,008	0,8%
2006	13567	99	0,007	0,7%
2007	14561	109	0,007	0,7%
Media			0,008	0,8%



## Ricettività delle strutture esistenti

### A) cimitero di Caronno

L'area cimiteriale ospita 1.401 tombe a terra per la tumulazione di cui 1.380 risultano utilizzate.

Vi sono inoltre 1.919 colombari; 1.657 colombari sono utilizzati.

Per quanto riguarda la disponibilità di ossari, vi sono 356 ossari; gli ossari utilizzati sono 124.


Completa la disponibilità di sepoltura la presenza di 19 tombe di famiglia.

Per quanto riguarda la disponibilità di fosse per l'inumazione, vi sono due distinti campi, uno destinato ad accogliere i feretri delle persone adulte e l'altro esclusivo per bambini.


Per i feretri degli adulti le fosse sono 23 di cui 17 risultano attualmente occupate, mentre per i bambini le fosse sono 10 di cui la metà risulta attualmente occupata.

	non utilizzati	utilizzati	totale
tombe a terra per la tumulazione	33	1385	1418
colombari per la tumulazione	282	1657	1939
totale tombe e colombari	315	3042	3357
fosse per l'iumazione dei bambini	5	5	10
fosse per l'inumazione adulti	6	17	23
totale fosse inumazione	11	22	33


### Tombe a terra per la tumulazione



### Colombari per la tumulazione



### TOTALE: tombe a terra e colombari



## **B) cimitero di Pertusella**

L'area cimiteriale ospita 511 tombe a terra per la tumulazione di cui 510 risultano utilizzate.

Vi sono inoltre 1.674 colombari; 1.246 colombari sono utilizzati.


Per quanto riguarda la disponibilità di ossari, vi sono 567 ossari; gli ossari utilizzati sono 224.

Completa la disponibilità di sepoltura la presenza di 4 tombe di famiglia.


Per quanto riguarda la disponibilità di fosse per l'inumazione, vi sono due distinti campi, uno destinato ad accogliere i feretri delle persone adulte e l'altro dei solo bambini.

Per i feretri degli adulti le fosse sono 26 di cui 21 risultano attualmente occupate, mentre per i bambini le fosse sono 10 di cui meno della metà risulta attualmente occupata (4 posti).


	non utilizzati	utilizzati	totale
tombe a terra per la tumulazione	1	510	511
colombari per la tumulazione	428	1246	1674
<b>totale tombe e colombari</b>	<b>429</b>	<b>1756</b>	<b>2185</b>
fosse per l'iumazione dei bambini	5	5	10
fosse per l'inumazione adulti	5	21	26
<b>totale fosse inumazione</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>36</b>



### Colombari per la tumulazione




### TOTALE: tombe a terra e colombari



## Necessità di creare nuove disponibilità di sepolture

Il vigente strumento urbanistico indica in 15.869 abitanti la quota raggiungibile all'attuazione delle previsioni urbanistiche. Tale numero risulta sottodimensionato se si utilizza il calcolo previsionale sulla scorta degli incrementi di popolazione avvenuti negli ultimi 10 anni proiettandolo per i prossimi 20 anni.



Utilizzando tali previsioni e adottando il tasso di mortalità medio della popolazione di Caronno Pertusella degli ultimi dieci anni pari a 0,008, si ha il seguente fabbisogno:

anno	popolazione totale	tasso di mortalità	morti
2008	14805 (*)	0,008	120
2009	15109	0,008	122
2010	15413	0,008	125
2011	15717	0,008	127
2012	16021	0,008	130
2013	16325	0,008	132
2014	16629	0,008	135
2015	16933	0,008	137
2016	17237	0,008	140
2017	17541	0,008	142
2018	17845	0,008	144
2019	18149	0,008	147
2020	18453	0,008	149
2021	18757	0,008	152
2022	19061	0,008	154
2023	19365	0,008	157
2024	19669	0,008	159
2025	19973	0,008	162
2026	20277	0,008	164
2027	20581	0,008	167
<b>Totale</b>			<b>2865</b>

disponibilità attuale

Caronno	315
Pertusella	429

<b>Totale</b>	<b>744</b>
---------------	------------

fabbisogno

<b>Totale</b>	<b>2121</b>
---------------	-------------

(\*) dato reale aggiornato al 31 maggio 2008

La disponibilità attuale è di 744 posti complessivi tra tombe a terra e colombari, escludendo da tale calcolo le tombe di famiglia che comunque costituiscono un'ulteriore disponibilità.

La mortalità proiettata nei prossimi 20 anni mostra un fabbisogno di 2865 posti.

Il comune di Caronno Pertusella ha quindi bisogno di un ampliamento che consenta almeno l'aumento di 2121 posti.

Per quanto riguarda la disponibilità di campi per l'inumazione la situazione risulta insufficiente nonostante la bassa richiesta di sepolture di questa tipologia riscontrata nell'ultimo periodo. Si va da zero richieste annue ad un massimo di 5 richieste all'anno. Considerato il tempo di rotazione di 10/15 anni, la disponibilità di 21 fosse, non è forse in grado di soddisfare tale esigenza. Secondo la normativa il cimitero deve comunque disporre "di un'area per inumazione di superficie minima da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementato del cinquanta per cento" (ai sensi del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 6, comma 6). Negli ultimi dieci anni nel comune di Caronno Pertusella ci sono state 35 richieste di sepoltura a inumazione. Occorre quindi avere disponibilità di 53 tombe ad inumazione libere, di cui 21 già esistenti e 32 da prevedere nell'ampliamento.

Decisamente inferiore alle richieste risulta essere la disponibilità di loculi in tombe a terra a tumulazione. L'area cimiteriale di Pertusella non è in grado di soddisfare praticamente alcuna richiesta mentre per quanto riguarda Caronno vi è ancora una residua disponibilità di soli 21 posti.

Critica risulta essere la disponibilità di loculi nei colombari se dimensionata sul fabbisogno prevedibile dei prossimi 20 anni.

## **Progetto di ampliamento**

Il Piano Cimiteriale si articola su diversi livelli, che spaziano dagli aspetti urbani ai temi ambientali, l'adeguamento delle strutture e dei servizi, fino alla scala architettonica.

Dal punto di vista urbanistico, il piano si occupa del dimensionamento futuro delle strutture cimiteriali, in funzione del fabbisogno stimato sulla base delle proiezioni statistiche dei dati demografici. Inoltre individua elementi e funzioni fino alla scala urbana, capaci di riqualificare la relazione tra ciascun cimitero ed il proprio contesto.

L'analisi preliminare dei dati ha quindi rilevato la necessità di un ampliamento quantitativo per poter garantire, nel corso dei prossimi 20 anni, la piena efficienza del sistema cimiteriale. La proiezione futura dell'andamento demografico e del tasso di mortalità calcolato, prevedono una richiesta di 2865 posti. Il cimitero attualmente, escludendo gli ossari e le tombe di famiglia e cappelle gentilizie, offre solamente 744 posti. L'ampliamento quindi dovrà prevedere almeno l'implemento di altre 2121 tombe. Tuttavia la fascia di rispetto cimiteriale determina un forte vincolo all'ampliamento del cimitero in relazione agli edifici vicini, soprattutto nella frazione di Pertusella.

### **A) cimitero di Caronno**

Considerando la difficoltà di espansione del cimitero, il Piano prevede l'implemento numerico dei colombari, attraverso la creazione di un piano rialzato al di sopra dei porticati di protezione già esistenti e la creazione di ulteriori colombari (anche a livello interrato) lungo tutto il lato dell'ingresso principale, che viene previsto inserito nel nuovo manufatto, anche al fine di riqualificare l'ingresso stesso.

La sola possibilità di estensione dell'area cimiteriale si localizza nell'area nord-ovest del cimitero di Caronno, dove attualmente esiste l'area a verde adiacente al parcheggio. Si prevede inoltre la chiusura dell'angolo sud-ovest all'esterno dei colombari esistenti, creando ulteriori spazi disponibili in loculi (anche al piano rialzato) e di tombe a terra a tumulazione nei giardinetti prospicienti.

All'interno del perimetro cimiteriale sono previsti:

#### *1) al piano terra :*

- la creazione di nuovi colombari disposti su 5 file lungo il lato dell'ingresso principale fino al semicerchio dei colombari esistenti, per un totale di 410 posti;



- la creazione di nuovi colombari disposti su 5 file a chiusura dei due semicerchi di colombari esistenti nell'area sud-ovest, per un totale di 100 posti;
- la creazione di nuove tombe a terra in reparto speciale per il seppellimento di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (come indicato nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2007, art. 30) nell'area sud-est in giardinetto di fronte ai nuovi colombari, per un totale di 10 posti;
- la creazione di nuove tombe a terra a tumulazione nell'area sud-ovest in giardinetto di fronte ai nuovi colombari, per un totale di 10 posti;
- la creazione di nuove tombe a terra a tumulazione, nell'area di espansione a nord, per un totale di 35 posti;
- la creazione di nuove tombe a terra ad inumazione (soddisfando il R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 6, comma 6, che prevede l'implemento di 32 tombe ad inumazione oltre le 21 libere già esistenti), nell'area di espansione a nord, per un totale di 35 posti;
- il locale del custode e i servizi igienici a disposizione del personale addetto al cimitero, ai sensi del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 6, comma 5 h, posizionato di fronte ai nuovi giardinetti a sud;
- il Giardino delle Rimembranze è localizzato nel cimitero esistente e precisamente nell'aiuola centrale che viene creata al termine dell'asse principale pedonale, ai sensi del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 10, comma 2;
- vengono previsti inoltre corpi scala e ascensori per la salita al piano rialzato e la discesa al piano interrato in ogni corpo di colombari, sia esistente che in previsione al fine di abbattere tutte le barriere architettoniche;
- ripristino della totale funzionalità della camera mortuaria.

## *2) al piano interrato :*

- la creazione di nuovi colombari disposti su 5 file lungo il lato dell'ingresso principale fino al semicerchio dei colombari esistenti, per un totale di 420 posti;

## *3) al piano rialzato :*

- la creazione di nuovi colombari disposti su 5 file che sormontano i due semicerchi di colombari esistenti e i nuovi colombari in previsione di chiusura, per un totale di 1370 posti; è previsto inoltre un camminamento che percorre interamente il piano rialzato senza interruzioni di marcia, permettendo l'accesso da tre diverse rampe di scale, corredate da ascensori ad uso di portatori di handicap;

La previsione di ampliamento modifica la fascia di rispetto cimiteriale esclusivamente nel confine nord-ovest all'interno dell'area a verde vicino al parcheggio esterno.

### ***Monumenti funerari di pregio***

Sono presenti nell'area cimiteriale di Caronno alcuni episodi che sono da considerarsi significativi da un punto di vista storico-artistico, soprattutto in ordine alla conservazione di una modalità “tradizionale” nella realizzazione di monumenti funerari. Tali episodi sono individuati in planimetria ed evidenziati fotograficamente nella tavola n 8 (allegate al presente Piano Cimiteriale). Per tali monumenti si deve prevedere, oltre all'ordinaria manutenzione, eventuali operazioni di restauro, evitando comunque qualsiasi intervento che ne modifichi, anche parzialmente, la struttura e le decorazioni originarie.

## **B) cimitero di Pertusella**

Il cimitero di Pertusella subisce ancor più le restrizione della fascia di rispetto cimiteriale. Il Piano Cimiteriale si propone di:

- creare due nuovi blocchi di colombari disposti su 5 file posizionati al posto della attuali griglie di ventilazione dei colombari interrati del corpo esistente nel lato ovest, per un totale di 400 posti;
- camini a ventilazione forzata alle estremità dei nuovi blocchi di loculi, per permettere la circolazione d'aria del piano interrato;
- il locale del custode e i servizi igienici a disposizione del personale addetto al cimitero, ai sensi del R.R. 9 novembre 2004, n. 6, capo III, art. 6, comma 5 h, posizionato a est lungo il muro perimetrale oppure all'inizio del camminamento nella porzione di cimitero ampliata recentemente;
- vengono previsti inoltre servoscala su ogni rampa di scale di discesa al piano interrato al fine di abbattere tutte le barriere architettoniche;
- rilocalizzazione dell'ossario comune sotto la camera mortuaria.

Riassumendo numericamente, il progetto di ampliamento proposto nel Piano Cimiteriale prevede le seguenti nuove disponibilità:

<b>CARONNO</b>	
<i><u>Piano terra</u></i>	
Reparto speciale	10
Tombe a terra ad inumazione	35
Tombe a terra a tumulazione	45
Colombari	510
<i><u>Piano interrato</u></i>	
Colombari	420
<i><u>Piano rialzato</u></i>	
Colombari	1370
<b>PERTUSELLA</b>	
Colombari	400
<b>TOTALE</b>	<b>2790</b>

Attraverso tale soluzione, il comune di Caronno Pertusella riesce a soddisfare ampiamente la richiesta di 2121 nuovi posti disponibili per i prossimi 20 anni.

## **Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)**

Le seguenti norme riportano le indicazioni puntuali contenute nel Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6

### **Capo III**

#### *Aree cimiteriali, disposizioni tecniche generali*

##### **Art. 6.**

##### ***Piani cimiteriali.***

1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
  - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
  - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
  - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
  - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
  - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
  - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
  - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

**6.** Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

**7.** Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

**8.** Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

**9.** Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

#### **Art. 7.**

##### ***Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti.***

**1.** I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

**2.** Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

**3.** I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

**4.** Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

#### **Art. 8.**

##### ***Zona di rispetto cimiteriale.***

**1.** I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

**2.** La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

**3.** La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a

seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

#### **Art. 9.**

##### ***Strutture cimiteriali.***

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.

3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.

4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.

6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

#### **Art. 10.**

##### ***Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze.***

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.

3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

## **Capo IV**

### *Inumazione, tumulazione e cremazione*

#### **Art. 11.**

##### ***Autorizzazione alla inumazione e tumulazione.***

**1.** L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

**1bis.** Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

**1ter.** L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

**1quater.** In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

**2.** In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

**3.** Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

**3bis.** In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

#### **Art. 12.**

##### ***Autorizzazione alla cremazione.***

**1.** La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di

necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.

**2.** Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

**3.** Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

**4.** Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

**5.** Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

**6.** Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

### ***Art. 13.***

#### ***Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.***

**1.** La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

**2.** Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.

**3.** Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

**4.** La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

**5.** Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

**6.** La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di



quanto previsto al comma 1.

#### **Art. 14.**

##### ***Consegna ed affidamento delle ceneri.***

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

#### **Art. 15.**

##### ***Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo.***

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

#### **Art. 16.**

##### ***Tumulazione in loculo.***

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica,

sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

**8.** Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;

b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;

c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

**9.** Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

**10.** In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

## ***Art. 17.***

### ***Identificazione delle sepolture.***

**1.** Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo,

lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

#### ***Art. 18.***

##### ***Caratteristiche delle casse.***

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

#### ***Art. 19.***

##### ***Crematori e procedure di cremazione.***

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.

2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.

3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.

4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.

5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

#### **Art. 20.**

##### ***Esumazioni ed estumulazioni.***

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti

in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

**10.** È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

**11.** La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

**12.** Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

**13.** Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

**14.** Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

### ***Rifiuti cimiteriali.***

**1.** Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

## **Capo V**

### ***Sepulture private nei cimiteri***

#### ***Art. 22.***

##### ***Concessioni cimiteriali.***

**1.** Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e

tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

**2.** Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

#### **Art. 23.**

##### ***Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi.***

**1.** I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

**2.** Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

**3.** I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

#### **Art. 24.**

##### ***Diritto d'uso delle sepolture private.***

**1.** Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.

**2.** Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

#### **Art. 25.**

##### ***Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali.***

**1.** Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

**2.** Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1.

**3.** Le concessioni si estinguono:

a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;

- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.

**4.** Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.



## **Conclusioni**

Il piano cimiteriale dovrà prevedere una ulteriore disponibilità di tombe pari a 2121 loculi per poter soddisfare il fabbisogno prevedibile dei prossimi 20 anni di cui viene proposta in allegato un'adeguata soluzione planimetrica.

## **Regolamento di polizia mortuaria**

Il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 20.11.2001 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2007.

Esso risulta adeguato ed aggiornato con le vigenti normative in materia; non necessita di una sua revisione né di integrazioni.